

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3265 del 08/07/2019
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi), localizzato in Comune di Mirandola (MO), Via Belvedere n.5 - Proponente: Rieco Srl - Pratica ARPAE n.2729/2019 - Autorizzazione unica (Rinnovo)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3349 del 08/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto LUGLIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi), localizzato in Comune di Mirandola (MO), Via Belvedere n.5 – Proponente: Rieco Srl – Pratica ARPAE n.2729/2019 – AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Rieco Srl, con sede legale ed impianto in Via Belvedere n.5 in Comune di Mirandola, è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R13, D9 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi) in virtù dei seguenti atti:

- Determinazione della Provincia di Modena n.114 del 27/06/2011;
- Determinazione ARPAE DET/AMB/2016/4758 del 28/11/2016 (inserimento nell'autorizzazione unica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e del nulla osta acustico);
- Determinazione ARPAE DET/AMB/2018/1304 del 14/03/2018 (inserimento nell'autorizzazione unica dell'operazione D9 in alternativa a R5).

Il progetto dell'impianto è stato assoggettato, ai sensi della L.R. 9/99:

- nel 2008, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusa positivamente in data 04/08/2009, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 380;
- alla procedura di verifica (screening), conclusa con Deliberazione della Giunta Provinciale n.103 del 22/03/2011, con esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A. dell'intervento di modifica proposto.

L'attività di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzata consiste nel lavaggio previa selezione mediante vagliatura di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (EER170504).

Dalla fase di vagliatura derivano tre frazioni: frazione fine (granulometria inferiore a 25mm), frazione media (granulometria 25-60 mm) e frazione grossolana (granulometria superiore a 60 mm), delle quali:

- la frazione fine ottenuta viene conferita ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti;
- la frazione media viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria;
- la frazione grossolana ottenuta, previa riduzione volumetrica a frazione media mediante frantumatore mobile, viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria.

l'attività di smaltimento consiste nell'utilizzo del medesimo impianto di lavaggio per il trattamento D9 finalizzato allo smaltimento delle medesime tipologie di rifiuti gestiti in modalità R5

Le terre autorizzate in modalità D15 possono essere avviate al trattamento interno D9 oppure a smaltimento presso impianti terzi.

La struttura presente sul lotto è costituita da un capannone adibito a lavorazione e da una palazzina ad uso ufficio posta all'ingresso davanti alla pesa ponte. Sono già presenti e funzionanti tutti gli impianti per il recupero, smaltimento e depurazione delle acque utilizzate per il lavaggio delle terre e rocce contaminate e delle acque piovane.

Preso atto che

in data 15/01/2019, Rieco Srl ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2019/6825, per ottenere il rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi (terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi), localizzato in Comune di Mirandola (MO), Via Belvedere n.5;

Considerato che

la Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 07/03/2019 ed in quella sede ha valutato quanto segue: "Non vengono evidenziati elementi di criticità in merito all'impianto ed all'istanza di rinnovo; va precisato che la determinazione di rinnovo dell'autorizzazione unica deve essere adeguata ai principi definiti con la sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n.1229 relativa ai criteri per la definizione di MPS ed EoW";

l'adeguamento alla sentenza non permette di autorizzare la gestione dell'attività R5 ai fini della produzione di MPS/EoW; pertanto, l'autorizzazione viene rilasciata per l'effettuazione delle attività R13, D15 e D9;

l'attività D9, per una potenzialità già fissata con limite massimo a 49 tonnellate al giorno, porta ad una riduzione della potenzialità da 96.000 a 15.680 t/anno (continuando a considerare 320 gg lavorativi all'anno).

Considerato inoltre che

Rieco Srl risulta proprietaria dell'impianto;

come indicato dalla Conferenza di Servizi, le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che vengono ricalcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.1.1 DEPOSITO O RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE **D15 – Rifiuti non pericolosi:**
1.000,00 t (istantanee) x 140 €/t = **140.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.1.4 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO – ALTRE OPERAZIONI **D9 – Rifiuti non pericolosi:**
15.680,00 t (annue) x 12 €/t = **188.160,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1. MESSA IN RISERVA **R13 – Rifiuti non pericolosi:**
995,00 t (istantanee) x 140 €/t = **139.300,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a 467.460,00 €

in data 18/02/2019 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

in conclusione, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile procedere al rinnovo dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni in conformità alle disposizioni di cui all'art.208 del D.lgs.152/06.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Rieco S.r.l., con sede legale ed impianto in Via Belvedere n.5 in Comune di Mirandola (MO), all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento (operazioni R5, R13, D9 e D15 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi nel proprio impianto di Via Belvedere n.5 in Comune di Mirandola, a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito, e quelle riportate nei documenti ad esso allegati:
1. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento e vasche interrato, alle pavimentazioni dei locali coperti, ecc., in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
 2. I serbatoi fuori terra e interrati (ove presenti) devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta, almeno con cadenza annuale.
 3. Le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione e non devono presentare crepe e fessurazioni.
 4. L'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili.
 5. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri e odori sia in fase di attività ordinaria sia riconducibili ad eventi accidentali o a conferimenti di rifiuti.
 6. La gestione operativa del centro deve assicurare, attraverso la frequente bagnatura delle aree di transito dei mezzi, le aree di lavoro delle macchine operatrici e i cumuli di rifiuti che si presentano polverulenti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri.

7. Sono fatti salvi tutti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro, derivanti dal D.lgs. 81/08 in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro. In questi. sono inclusi gli obblighi relativi alla valutazione del rischio connesso alla possibile contaminazione ambientale e il rischio chimico conseguente alla manipolazione delle materie da trattare (rifiuti pericolosi e non) o altri prodotti per lo scopo utilizzati. Tale valutazione dei rischi deve essere contenuta in un apposito documento detenuto presso la ditta a disposizione del personale di ispezione e vigilanza sui luoghi di lavoro. Lo stesso deve essere aggiornato ogni qualvolta insorgano elementi innovativi rispetto agli argomenti trattati, individuando le eventuali azioni correttive necessarie a garantire la salvaguardia degli addetti.
8. Deve essere attuato il Piano di Monitoraggio presentato dalla Ditta R.I.ECO. S.r.l. in data 16/09/2009, integrato in data 22/12/2009, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta della Provincia prot. n. 15754/8.8.4. del 16/02/2010.
9. A seguito della dismissione dell'attività, la Ditta deve verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati.

- b) di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- c) di approvare i documenti *“Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”*, *“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell’attività di gestione dei rifiuti”*, *“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”*, che sostituiscono i precedenti allegati all’autorizzazione unica e divengono quindi parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;
- d) la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell’elaborato *“Tav.6 – Layout definitivo dell’impianto - Planimetria Generale – Pianta Prospetti Sezioni – Gen.18”*, che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- e) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- f) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta potrà prestare, per l’esercizio dell’impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - f.1. l’importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **467.460,00 €**; l’ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
- in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
- f.2. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - f.3. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - f.4. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- g) di stabilire che **la presente autorizzazione entra in vigore a partire dal momento del ritiro di copia conforme del presente atto da parte del proponente**; da quel momento la determinazione della Provincia di Modena n.114 del 27/06/2011, come modificata dalle determinazioni ARPAE DET/AMB/2016/4758 del 28/11/2016 e DET/AMB/2018/1304 del 14/03/2018 (con scadenza fissata al 31/07/2019) è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
 - h) di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data del presente atto, sino al giorno 08/07/2029** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
 - i) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
 - j) di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di
 - o tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - o accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - o presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - o comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - o comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
 - k) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
 - l) di trasmettere copia del presente atto alla ditta Rieco S.r.l., ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;

m) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Rieco S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Mirandola, Via Belvedere n.5, svolge attività di recupero e smaltimento di terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (EER170504).

L'attività di **recupero** consiste nel lavaggio previa selezione mediante vagliatura di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (codice EER 170504).

Dalla fase di vagliatura si ottengono tre frazioni: frazione fine (granulometria inferiore a 25 mm), frazione media (granulometria 25-60 mm) e frazione grossolana (granulometria superiore a 60 mm), delle quali:

- la frazione fine viene conferita come rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
- la frazione media viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria;
- la frazione grossolana, previa riduzione volumetrica a frazione media mediante frantumatore mobile, viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria.

L'attività di **smaltimento** consiste nel trattamento chimico-fisico (D9) di terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi, in alternativa all'operazione R5, ovvero in assenza dell'esecuzione di quest'ultima e nel deposito preliminare (D15) da inviare direttamente a discarica in quanto non riutilizzabili.

Le aree adibite al deposito temporaneo delle frazioni ottenute dal trattamento dei rifiuti sono le medesime nelle due modalità di lavorazione R5 e D9.

Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile giornalmente in modalità D9 e/o R5 è pari a 49 tonnellate.

Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile annualmente in modalità D9 e/o R5 è pari a 96.000 tonnellate.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con la domanda di rinnovo la ditta proponente non ha chiesto modifiche all'impianto.

La Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 07/03/2019 ed in quella sede ha valutato quanto segue: "Non vengono evidenziati elementi di criticità in merito all'impianto ed all'istanza di rinnovo; va precisato che la determinazione di rinnovo dell'autorizzazione unica, in particolare per l'attività R5, deve essere adeguata ai principi definiti con la sentenza del Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n.1229 relativa ai criteri per la definizione di MPS ed EoW".

L'adeguamento alla sentenza non permette di autorizzare la gestione dell'attività R5 ai fini della produzione di MPS/EoW; pertanto, l'autorizzazione viene rilasciata per l'effettuazione delle attività R13, D15 e D9.

L'esclusione dell'attività R5 ed il mantenimento della sola attività D9 (per la quale viene confermato il limite massimo di 49 tonnellate al giorno) portano ad una riduzione della potenzialità di trattamento da 96.000 a 15.680 t/anno (continuando a considerare 320 gg lavorativi all'anno).

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Rieco S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi urbani e speciali nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

D9 *Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12*

D15 *Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. Nell'impianto è ammesso il trattamento D9 per il seguente rifiuto non pericoloso:

Codice EER	Denominazione rifiuto
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

3. Il rifiuto in ingresso all'impianto deve essere costituito da terre e rocce da scavo contaminate esclusivamente da idrocarburi.
4. Qualora la provenienza del rifiuto non ne escluda a priori la presenza, devono essere anche caratterizzati contaminanti come BTEX, IPA, PCB, piombo e MtBE.
5. Il quantitativo massimo annuale di rifiuti in ingresso all'impianto è fissato in 96.000 tonnellate.
6. Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile in modalità **D9** è pari a 49 t/giorno e 15.680 t/anno.
7. Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti autorizzato alla messa in riserva (**R13**), è fissato in 995 tonnellate, corrispondenti a 663 mc.

8. Il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti autorizzato all'operazione di deposito preliminare (**D15**) è fissato in 1.000, tonnellate corrispondenti a 667 mc.
9. L'operazione D15 autorizzata è da intendersi sia funzionale al successivo trattamento D9 sia al conferimento diretto ad altri impianti adeguatamente ed opportunamente autorizzati.
10. I rifiuti devono essere stoccati esclusivamente al coperto nelle aree appositamente predisposte.
11. La non pericolosità del rifiuto in ingresso, rispetto alla corrispondente voce pericolosa presente nell'elenco europeo dei rifiuti, deve essere accertata mediante le modalità di campionamento e le verifiche analitiche contenute nel documento Relazione Tecnica Integrativa agli atti con prot.149855/8.8.4 del 21/11/2005; a tal riguardo devono essere adottate le procedure di riferimento per il prelievo di cui alle norme UNI 10802 per il prelievo dei campioni.
12. Al fine di evitare la dispersione del rifiuto in ingresso all'esterno del capannone, le bande e/o teli in PEAD e/o pannelli sandwich perimetrali alla zona di stoccaggio devono essere mantenute costantemente chiuse, ad eccezione della banda sul lato nord di ingresso all'area durante lo scarico del rifiuto.
13. Durante il funzionamento della linea di lavaggio le bande in PEAD del lato sud devono rimanere chiuse.
14. In condizioni meteorologiche avverse che possano determinare la dispersione dei rifiuti all'esterno, devono essere chiuse tutte le bande in PEAD presenti nell'impianto.
15. Il quantitativo in deposito temporaneo della frazione fine non può superare il quantitativo istantaneo di 200 mc corrispondenti a 300 t, fermo restando il rispetto delle frequenze temporali di cui all'art. 183 alla parte quarta del D.lgs 152/06.
16. La fase di raccolta del rifiuto costituito dalla frazione fine, quando non contenuta in cassoni, deve essere effettuata con modalità che impediscano possibili riversamenti del rifiuto stesso all'esterno dell'area di stoccaggio.
17. La frazione fine in uscita dall'impianto di vagliatura o costituente il rifiuto in ingresso in deposito preliminare e successivamente destinato allo smaltimento deve essere stoccata in contenitori chiusi, qualora la provenienza del rifiuto in ingresso indichi la significativa presenza di frazioni volatili. Al riguardo si precisa che detti rifiuti devono essere stoccati nei cassoni chiusi almeno ogni qual volta il rifiuto in ingresso presenti urta concentrazione di idrocarburi leggeri maggiore di 300 mg/kg.
18. Il quantitativo in deposito della frazione grossolana derivante dalla vagliatura, prima della successiva fase di riduzione volumetrica e lavaggio, non può superare il quantitativo istantaneo di 80 mc corrispondenti a 120 t.
19. Il quantitativo in deposito della frazione media derivante dalla vagliatura, prima della successiva fase di lavaggio, non può superare il quantitativo istantaneo di 80 mc corrispondenti a 120 t.
20. Le vasche di raccolta delle acque devono essere individuate con opportuna cartellonistica.
21. I fanghi derivanti dal trattamento di lavaggio devono essere stoccati all'interno in cassone e conferiti ad impianti autorizzati.
22. Le acque di lavaggio sature devono essere conferite ad impianti autorizzati.
23. Deve essere mantenuto in condizioni di efficienza il contatore volumetrico della linea di approvvigionamento acquedottistico.
24. Deve essere mantenuto presso l'impianto un registro per la contabilizzazione dei prelievi idrici a fini produttivi.

25. L'approvvigionamento idrico dell'impianto per l'uso produttivo deve provenire preferenzialmente dalle acque depurate nel limitrofo impianto di trattamento dei fanghi bentonitici.
26. Al fine di meglio definire il percorso di classificazione del rifiuto in ingresso, i formulari di identificazione devono contenere specifiche informazioni sulla provenienza dei rifiuti (impianti di distribuzione carburanti o depositi, dismessi o attivi, siti contaminati già sottoposti a caratterizzazione, interventi in seguito a incidenti, sversamenti, manutenzione, ecc.).
27. Durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti.
28. Durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario.
29. Lo stoccaggio di rifiuti deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate nel progetto; tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento. Anche eventuali contenitori per rifiuti e MPS devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione; non sono ammessi depositi di rifiuti all'esterno della tettoia.
30. Ciascuna baia destinata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso deve essere dotata di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto in ingresso e l'operazione di recupero o smaltimento (R13 o D15) al quale gli stessi sono destinati.
31. I rifiuti devono essere stoccati nelle baie in cumuli aventi un'altezza inferiore a quella dei muri di separazione in cemento presenti, fissata in 2,5 metri.
32. I rifiuti in deposito preliminare devono essere conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
33. Nelle fasi di scarico e movimentazione dei rifiuti presenti nelle baie di stoccaggio dalla baia 3 devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare la dispersione di materiale nella zona denominata "piazzale in cls di manovra".
34. Il "piazzale in cls di manovra" deve essere sottoposto a pulizia mediante idropulitrice ad alta pressione già in dotazione nell'impianto, al termine di ogni giornata lavorativa.
35. Le canaline di raccolta dei percolati presenti all'interno del capannone adibito ad attività di messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti in ingresso, nonché di quella presente nel "piazzale di manovra in cls" devono essere mantenute libere al fine di garantire il regolare deflusso dei reflui.
36. Devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta.
37. Nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio.
38. Al fine di limitare l'emissione in atmosfera di idrocarburi leggeri, la frazione fine e contaminata dei rifiuti sia originata dall'attività, sia costituente il rifiuto in ingresso deve essere immediatamente collocata in un cassone chiuso e smaltita nel più breve tempo possibile.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

A. PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi acque - impatto acustico".

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta R.i.eco S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

L'attività di recupero consiste nel lavaggio previa selezione mediante vagliatura dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (codice europeo 170504).

Le lavorazioni, così come lo stoccaggio dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie prodotte vengono svolte interamente al coperto, all'interno di capannoni dotati di pavimentazione in cemento.

L'impianto è stato oggetto, nel 2008, di un potenziamento dell'attività di trattamento da 96 t/g a 300 t/g, corrispondenti a 96.000 t/a. Il progetto relativo a tale intervento è stato assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa positivamente in data 04/08/2009, con Deliberazione della Giunta Provinciale n.380. Nel Rapporto sull'Impatto Ambientale allegato alla suddetta deliberazione, si rileva per quanto riguarda le emissioni sonore, il rispetto dei valori limite previsti dalla vigente zonizzazione acustica ambientale e si individuano prescrizioni finalizzate a garantire il massimo grado di tutela nei confronti dell'ambiente.

L'impianto è stato oggetto di ulteriore variante sostanziale per l'ampliamento dell'area di stoccaggio dei rifiuti, il cui progetto preliminare è stato sottoposto a procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99 che si è conclusa in data 22/03/2011 con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A.

Relativamente alle emissioni sonore, in esito alla procedura di screening non sono state rilevate criticità in quanto la modifica non ha previsto l'utilizzo di ulteriori mezzi e/o macchinari rispetto a quelli esistenti. La vigente autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata alla ditta R.I.ECO. S.r.l. ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 con determinazione della Provincia di Modena n. 114 del 27/06/2011, ha recepito le prescrizioni sull'impatto acustico contenute nel Rapporto sull'Impatto Ambientale sopra richiamato.

Così come è descritto nei documenti di valutazione d'impatto acustico presentati dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: pala gommata per la movimentazione dei rifiuti, impianti di vagliatura e impianto di lavaggio rifiuti, mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto, operazioni di carico e scarico automezzi;
- il rumore ambientale nei pressi dell'impianto in parola è caratterizzato dall'esercizio d'attività di altri impianti; infatti ad est e a sud troviamo una discarica per rifiuti non pericolosi al cui interno è presente anche un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, mentre ad ovest troviamo l'impianto per il riciclaggio degli inerti con annessa discarica per i sovvalli ed a nord oltre la via Belvedere ci sono le lavorazioni agricole intensive;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe IV (area ad intensa attività umana), con valori limite di immissione pari a 65 dBA di giorno e 55 dBA di notte;
- il ricettore sensibile più prossimo all'impianto è posto ad una distanza di 400 metri dai confini aziendali ed è costituito da un'abitazione. Tale ricettore si colloca in area III (area di tipo misto) con valori limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i livelli sonori misurati dimostrano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale per i ricettori considerati.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di rinnovo non sono proposte modifiche all'attività.

Non si rilevano motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Mirandola (MO), via Belvedere n.5, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta R.i.eco.S.r.l., secondo la configurazione descritta nelle valutazioni d'impatto acustico agli atti, presentate dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95.

2. Deve essere verificato periodicamente lo stato di usura delle apparecchiature a servizio delle lavorazioni, intervenendo prontamente quando il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico, provvedendo la sostituzione quando necessario.

3. Devono essere rispettati i seguenti limiti:

valore limite d'immissione assoluto - Classe IV°		Valore limite d'immissione differenziale	
Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
65	55	5	3

4. Devono essere effettuati gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio. I tempi di misura devono essere congrui, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ambientale, in modo tale da rappresentare adeguatamente, nel periodo di riferimento diurno, l'impatto acustico provocato dall'attività.
5. Devono essere utilizzati i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose, in riferimento alla valutazione consegnata assieme alla domanda:

Punto di misura *
P1 – in prossimità del ricettore
P2 – confine nord

*** i punti di misura potranno essere integrati all'occorrenza**

6. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico.
7. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni descritte nelle relazioni agli atti, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarico delle acque reflue (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta R.i.eco S.r.l., nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi.

L'attività di recupero consiste nel lavaggio previa selezione mediante vagliatura dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (codice europeo 170504).


Le lavorazioni, così come lo stoccaggio dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie prodotte vengono svolte interamente al coperto, all'interno di capannoni dotati di pavimentazione in cemento.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- a) le acque meteoriche ricadenti sulle coperture della palazzina uffici e dei fabbricati presenti nell'insediamento confluiscono a dispersione mediante trincee drenanti;
- b) le acque reflue derivanti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in degrassatore, fossa Imhoff e impianto di fitodepurazione, sono convogliate in acque superficiali mediante punto di scarico dedicato. La fossa Imhoff ha una capacità minima di 0,5 mc ed è ubicata ad una distanza di almeno 1 metro dai muri dei fabbricati e a non meno di 10 metri da pozzi o condotte di acqua potabile;
- c) le acque meteoriche ricadenti sulle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi sono convogliate in una vasca di sedimentazione dimensionata per raccogliere i primi 5 mm

di pioggia. E' inoltre presente una seconda vasca di sedimentazione dimensionata per raccogliere ulteriori 5 mm di pioggia, quale cautela per eventi straordinari di piogge intense. Le acque di prima pioggia raccolte nelle due vasche, previo trattamento con impianto di disoleazione, vengono convogliate in una vasca di accumulo per il successivo riutilizzo; l'eccedenza viene scaricata in acque superficiali mediante scarico dedicato. Le acque di seconda pioggia confluiscono direttamente in acque superficiali e più precisamente in un fosso interpodereale posto a est dell'impianto e successivamente al corpo idrico superficiale denominato Dugale Mesino;

- d) le acque di lavaggio delle terre esauste vengono stoccate in apposita vasca denominata VR1 e successivamente riutilizzate nel ciclo produttivo previo trattamento in impianto chimico-fisico. Una volta esauste, ovvero non più riutilizzabili vengono conferite unitamente alle acque di lavaggio delle aree interne ai capannoni, agli eventuali percolati e alle acque meteoriche ricadenti nella zona denominata "piazzale di manovra in cls" raccolte nella vasca VR2, come rifiuti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.



Ai sensi del D.lgs. 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di cui al punto b) sono classificabili come “acque reflue domestiche”.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06, le acque meteoriche trattate nell'impianto di prima pioggia sono classificabili come “acque di prima pioggia”.

La ditta R.i.eco S.r.l. è autorizzata:

- allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di contaminazione di idrocarburi dell'insediamento sito a Mirandola (MO), via Belvedere, 5;
- allo scarico in acque superficiali delle acque reflue domestiche originate dai servizi igienici dello stabilimento.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Nella domanda di rinnovo non sono proposte variazioni agli scarichi rispetto alla situazione attualmente autorizzata.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza non sono emersi elementi di criticità in merito al sistema di gestione delle acque, che pertanto può essere autorizzato.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI




Rieco Srl, con sede legale e impianto a Mirandola (MO), via Belvedere n.5, è autorizzato a scaricare le acque derivanti dal dilavamento delle aree di piazzale a rischio di contaminazione di idrocarburi e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, nel Dugale Mesino, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 ed in particolare per i parametri: “Solidi Sospesi Totali” e “Idrocarburi Totali”.
2. Non sono ammessi scarichi di acque reflue industriali dall'impianto, le acque di lavaggio "esauste" dovranno essere conferite, previa caratterizzazione, ad appositi impianti di smaltimento autorizzati.
3. Durante l'evento meteorico tutte le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi devono essere immesse nelle vasche di prima pioggia fino al riempimento delle stesse; una volta terminato l'evento meteorico, nell'ambito delle 48-72 ore dalla cessazione delle precipitazioni, le suddette vasche devono essere completamente svuotate.
4. Si individuano come manufatti di controllo ai fini dei prelievi fiscali i pozzetti ubicati subito a valle degli impianti per il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.
5. Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento.
6. A cura del gestore della ditta deve provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei sistemi di trattamento delle acque a mezzo auto-spurgo. I fanghi di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
7. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
 - i quantitativi di fanghi di risulta dagli impianti di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione.
9. Periodicamente deve essere effettuato un controllo dello stato del fosso recettore, al fine di verificare le condizioni di deflusso delle acque e ripristinare eventuali fenomeni di intasamento.
10. Gli impianti di trattamento delle acque devono essere mantenuti funzionanti ed efficienti; ogni disattivazione d'impianto dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata a Comune di Mirandola e ARPAE territorialmente competente.
11. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
12. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE - SAC di Modena, al Comune di Mirandola ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.


VL	Visuale libera	0,5 comunque nel rispetto delle distanze minime previste dall'art. 18 delle NTA	0,5	0,5	0,5
PU1	Parcheggi di urbanizzazione primaria	5 mq./100 mq. Su	76,68 mq. 3 posti auto	90,00 mq. 3 posti auto	già presenti

Utilizzi aree interne fabbricati

	Area fabbricato esistente		BAIA 1, 2 Operazioni di smaltimento D15
	Stoccaggio rifiuti (A,C) in entrata (CER 17 05 04)		BAIA 3 Operazioni di recupero R13
	Cumulo in attesa di trattamento vagliato medio		
	Stoccaggio (D) materie prime o materiale lavato		
	Area accumulo (E) Vagliato fine		

Nota: Le aree adibite al deposito temporaneo delle tre frazioni ottenute dal trattamento dei rifiuti, sono identiche nelle due modalità di lavorazione (R5 o D9), poichè le modalità R5 e D9 sono tra loro alternative.

PROSPETTO NORD



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.